

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 6 novembre 2024

Plenaria

50ª Seduta

Presidenza del Presidente
FRANCESCHINI

La seduta inizia alle ore 13,20.

MATERIE DI COMPETENZA

Documentazione fatta pervenire dall'onorevole Valeria Sudano, senatrice all'epoca dei fatti, in relazione ad un procedimento penale pendente contro terzi dinanzi alla Procura Distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Catania

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 1° ottobre 2024 e proseguito nella seduta del 16 ottobre 2024.

Il relatore, senatore MAFFONI (*FdI*), illustra la proposta conclusiva ricordando preliminarmente che in relazione all'esame dell'affare assegnato relativo all'onorevole Valeria Sudano, si osserva che l'articolo 68, secondo comma, della Costituzione prescrive che « *senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare* ». Il terzo comma dello stesso articolo 68 protegge invece la libertà di comunicazione del parlamentare, e dispone che « *analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni* ».

L'articolo 4 della legge n. 140 del 2003, che reca le disposizioni attuative dell'articolo 68, specifica che « *quando occorre eseguire nei confronti di un membro del Parlamento perquisizioni personali o domiciliari, ispezioni personali, intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni [...] l'autorità competente richiede direttamente l'autorizzazione della Camera alla quale il soggetto appartiene* ».

Come è agevole notare dalla formulazione delle norme citate, la sfera di protezione costituzionale del parlamentare, del suo domicilio e delle sue comunicazioni è molto ampia, in quanto l'autorizzazione della Camera di appartenenza è necessaria per consentire all'autorità giudiziaria perquisizioni personali o domiciliari e intercettazioni *in qualsiasi forma di conversazioni o comunicazioni*.

Nella fattispecie portata all'attenzione della Giunta dall'onorevole Valeria Sudano vengono in rilievo due elementi da analizzare: il concetto di domicilio del parlamentare e quello di intercettazione di comunicazioni, evocati tanto dall'articolo 68 della Costituzione che dall'articolo 4 della legge n. 140 del 2003.

La nozione di domicilio, ovvero il luogo in cui la persona « *ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi* », secondo la formulazione dell'articolo 43 del codice civile, acquista una protezione ulteriore con la prescrizione di inviolabilità del domicilio di cui all'articolo 14 della Carta costituzionale: nella visione del legislatore costituente il domicilio è tutelato come luogo in cui si esprime la personalità e la libertà dell'individuo, quindi nel senso della proiezione spaziale della tutela dello sviluppo della persona, ed in tale chiave il domicilio è protetto anche penalmente, dall'articolo 614 del codice penale, trovandosi infatti il delitto di « *violazione di domicilio* » collocato nel Capo terzo del codice, ovvero nell'ambito dei delitti contro la libertà individuale. In tale ottica, la protezione del domicilio va ben al di là dell'abitazione, estendendosi ad ogni altro luogo in cui si svolge la vita privata dell'individuo, ove cioè la persona svolge attività rispetto alle quali ha potere di accettazione o esclusione dell'altrui presenza. Per la giurisprudenza in tale casistica rientrano pacificamente gli studi professionali e similari (Cassazione penale n. 50192 del 2019, n. 5797 del 2018).

Per quanto concerne il domicilio del parlamentare, la tutela specifica offerta dal menzionato secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione è stata interpretata dalla dottrina e dalla giurisprudenza come elemento distintivo rispetto al domicilio in generale, essendo la specificità consistente nella salvaguardia del nesso funzionale tra le attività svolte nel luogo fisico e le funzioni parlamentari, similmente allo schema disegnato dalla Corte costituzionale in materia di insindacabilità parlamentare, oppure come proiezione dell'immunità della sede delle Camere, valorizzando il principio che la tutela del singolo parlamentare si riflette sulla tutela dell'autonomia e dell'indipendenza dell'intero Corpo politico (Corte costituzionale n. 58 del 2004). Invero la Consulta, nella citata sentenza, afferma che le sedi di partito di per sé non rientrano nella nozione di domicilio del parlamentare, ma vi rientrano se ivi si svolge attività connessa con l'esercizio della funzione di membro del Parlamento (come era nel caso di specie, in cui l'autorità giudiziaria aveva disposto una perquisizione presso la sede della Lega Nord di Milano, nonostante su alcuni locali della stessa fossero presenti cartelli recanti la dicitura della Segreteria politica dell'onorevole Maroni). In tal caso secondo la Con-

sulta l'autorità giudiziaria avrebbe dovuto sospendere l'esecuzione della perquisizione e chiedere alla Camera la necessaria autorizzazione.

Occorre aggiungere che la protezione dell'articolo 68 è molto ampia, tanto che la stessa giurisprudenza ritiene che « rientrano nel significato di perquisizione domiciliare ai sensi dell'art. 68 Cost., tutte quelle attività che comportano la violazione del domicilio di un parlamentare e che, con valutazione ex ante, possono indifferentemente portare al reperimento di cose o di tracce del reato, anche se poi in concreto cose pertinenti al reato non siano state trovate e comunque non siano state sequestrate » (Cassazione penale n.11170 del 2009); inoltre, in quanto prerogativa parlamentare a tutela dell'intero Corpo politico, la stessa protezione non può essere oggetto di rinuncia da parte dell'interessato (*ibidem*).

Per di più, nella richiamata sentenza n. 58 del 2004, la Corte costituzionale afferma che la prerogativa di cui all'articolo 68, secondo comma, della Costituzione è lesa per il solo fatto che una perquisizione sia disposta o eseguita nel domicilio di un parlamentare senza autorizzazione della Camera di appartenenza, « a prescindere dalla soggettiva percepibilità di tale lesione da parte del potere che la commette », volendo sottolineare che la lesione si verifica oggettivamente, al di là delle intenzioni di chi ha disposto il provvedimento, che potevano anche non essere dirette verso il parlamentare.

Osservando i precedenti all'attenzione delle Giunte di entrambe le Camere ci si avvede che tali organi si sono sempre preoccupati di appurare, in materia di perquisizione, se essa fosse diretta su locali costituenti « domicilio del parlamentare » nel senso sopra indicato. La conclusione è che i locali adibiti ad ufficio del parlamentare (contraddistinti con la targa con il suo nome sulla porta) sono stati considerati come rientranti nella garanzia di cui all'articolo 68, secondo comma, della Costituzione (Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato, *Doc. IV-quater*, n. 19 della XIII legislatura), mentre il risultato è stato opposto laddove i luoghi, sia pure in locazione a nome del parlamentare, non potessero essere considerati in alcun modo pertinenze della sua abitazione o del suo ufficio (Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato, *Doc. IV*, n. 18-A della XVI legislatura). Si rileva anche il caso specifico della perquisizione senza previa richiesta di autorizzazione effettuata nell'abitazione del parlamentare ma nell'ambito di indagini a carico del coniuge (fattispecie simile a quella in esame); in tale caso la conclusione era nel senso della perpetrata violazione dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione (resoconto della Giunta per le autorizzazioni della Camera del 28 luglio 2010 – XVI legislatura).

Tanto premesso, nel caso di specie lo studio in cui l'onorevole Sudano svolge la propria attività politica, contrassegnato dal suo nome sulla porta e sul citofono e ad ella specificamente intestato in virtù del contratto di comodato d'uso a suo nome, è certamente da ritenersi « domicilio del parlamentare », nel senso illustrato, in quanto appare indubbio che l'ex senatrice utilizzava ed utilizza quella sede per svolgere la propria

attività di parlamentare, condividendo gli spazi con il proprio compagno, anch'egli esponente politico, con il quale vi è un uso comune non solo dei luoghi – peraltro in modo promiscuo, come nel caso della « sala riunioni » – ma, presumibilmente, anche scambio di idee e progetti politici, che, nel caso dell'onorevole Sudano, si riverberano direttamente sull'attività parlamentare.

Nel corso dell'audizione in Giunta l'onorevole Sudano ha confermato tali circostanze e per di più ha indicato come ella svolgesse direttamente dal proprio studio attività parlamentare, partecipando, negli anni dell'epidemia da Covid-19, alle sedute degli organi parlamentari « da remoto » proprio collegandosi dalle stanze della sua segreteria politica (si trattava degli anni 2019-2020, corrispondenti al periodo dell'effettuazione delle intercettazioni).

In conclusione sul punto, in osservanza delle prescrizioni normative, della dottrina, della giurisprudenza, anche costituzionale, e degli stessi precedenti delle Camere, si ravvisa nell'attività investigativa dell'autorità giudiziaria – consistente nell'ingresso non autorizzato e nella ispezione e perquisizione dei luoghi, allo scopo di posizionare strumenti di intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche – una violazione della prerogativa dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, in quanto qualsiasi intrusione negli spazi dello studio politico dell'onorevole Sudano andava previamente soggetta all'autorizzazione della Camera di appartenenza, ai sensi del disposto dello stesso articolo 68 della Costituzione e dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003.

Ciò posto, occorre considerare il secondo elemento, consistente nell'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche dell'onorevole Sammartino.

A tal proposito, assodato che l'illegittimità degli atti discende già dal *modus operandi* dell'accesso ai luoghi, in violazione del secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione (il problematico rapporto tra perquisizione dei luoghi e sequestro di corrispondenza del parlamentare era già stato messo in luce dalla Giunta del Senato nel *Doc. IV, n. 2-A* della XVIII legislatura), nel caso di specie si è perpetrata anche la violazione del terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione e dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003, laddove non è stata richiesta l'autorizzazione del Senato per sottoporre il membro del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni « *su utenze o in luoghi appartenenti al soggetto politico o nella sua disponibilità* » (Cassazione penale n. 8739 del 2012, depositata nel 2013).

La garanzia accordata dall'articolo 68, terzo comma, della Carta costituzionale è strumentale, anche in questo caso, alla salvaguardia delle funzioni parlamentari, volendosi impedire che l'ascolto di colloqui riservati da parte dell'autorità giudiziaria possa essere indebitamente finalizzato ad incidere sullo svolgimento del mandato elettivo, divenendo fonte di condizionamenti e pressioni sulla libera esplicazione dell'attività. E ciò analogamente a quanto avviene per l'autorizzazione preventiva alle perquisizioni ed ai sequestri di corrispondenza, il cui oggetto ben può con-

sistere anche in documenti a carattere comunicativo (come precisava la Corte costituzionale nella sentenza n. 390 del 2007, richiamata da Cassazione penale n. 49538 del 2016).

Costituisce infatti principio consolidato, nella giurisprudenza di legittimità e nella giurisprudenza costituzionale, quello secondo cui, a norma dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003, debbono essere preventivamente autorizzate le intercettazioni « *alle quali il parlamentare venga sottoposto non solo quale indagato, ma anche quale persona offesa o informata sui fatti, su utenze o in luoghi appartenenti al soggetto politico o nella sua disponibilità* » (si richiama ancora Cassazione penale n. 8739 del 2012, depositata nel 2013), e ciò anche quando le captazioni vengano effettuate ponendo sotto controllo gli interlocutori abituali del membro del Parlamento (con riferimento di nuovo a Cassazione penale n. 49538 del 2016).

In altri termini, la tutela *de qua* non è intesa semplicemente ed in via generale alla riservatezza delle comunicazioni del parlamentare in quanto persona fisica e come tale soggetto di diritti, come il cittadino comune che gode comunque delle protezioni e delle garanzie dell'articolo 15 della Costituzione, bensì è una tutela mirata specificamente a consentire il libero esercizio della funzione parlamentare. Come osserva la Corte costituzionale, destinatari della tutela non sono i parlamentari *uti singuli*, ma le Assemblee nel loro complesso. Di esse si intende preservare la funzionalità, l'integrità di composizione (nel caso delle misure *de libertate*) e la piena autonomia decisionale, rispetto ad indebite invadenze del potere giudiziario (si rimanda ancora alla sentenza n. 58 del 2004), il che spiega anche l'irrinunciabilità della garanzia (Corte costituzionale n. 9 del 1970).

Né vale obiettare – come si potrebbe evincere dalla documentazione giudiziaria allegata dall'interessata – che gli atti investigativi fossero legittimi in quanto diretti nei confronti del terzo non parlamentare, come se ciò valesse a giustificare un « accesso selettivo » ai luoghi ed una « acquisizione selettiva » delle comunicazioni (con stralcio delle conversazioni intercettate riferibili alla parlamentare), evitando il passaggio della previa richiesta dell'autorizzazione della Camera di appartenenza: ciò si tradurrebbe in una elusione del dettato normativo, anche di rango costituzionale, e quindi nella illegittimità degli atti compiuti.

E comunque neanche tale selezione è avvenuta, in quanto l'attività della parlamentare era direttamente monitorata, come dimostrano i filmati di videosorveglianza all'ingresso della segreteria politica, mediante i quali era possibile seguire i movimenti e gli spostamenti della parlamentare.

In ogni caso la Corte costituzionale, nella fondamentale sentenza n. 390 del 2007, ha chiarito che la disciplina dell'autorizzazione preventiva, dettata dall'articolo 4 della legge n. 140 del 2003, deve ritenersi destinata a trovare applicazione tutte le volte in cui il parlamentare sia individuato *in anticipo* quale destinatario dell'attività di captazione, ancorché questa abbia luogo monitorando utenze di diversi soggetti.

Inoltre, per quanto concerne l'inciso « *in qualsiasi forma* », la stessa sentenza della Corte costituzionale n. 390 del 2007 ha chiarito che, come emerge dai lavori preparatori della legge costituzionale n. 3 del 1993 (che modificava l'articolo 68 della Costituzione), detto inciso fu introdotto dalla Camera dei deputati in sostituzione del riferimento alle « *intercettazioni telefoniche ed ambientali* », che compariva nel testo approvato dal Senato della Repubblica; il cambiamento era motivato dall'opportunità di adottare una formula più generica, atta ad abbracciare ogni possibile mezzo comunicativo.

Apponendo dunque gli strumenti di intercettazione ambientale e telefonica nello studio politico dell'onorevole Sudano, ed addirittura in stanze direttamente frequentate dalla *ex* senatrice, circostanza di cui l'autorità giudiziaria era ben consapevole *ex ante*, si è quindi compiuta una violazione di legge primaria e costituzionale, in quanto la captazione dei movimenti e dei discorsi dell'allora senatrice era non casuale e neppure probabile, ma certa, trattandosi del suo studio politico.

Se infatti la legge prescrive norme specifiche di cautela laddove venga intercettato un terzo ed incidentalmente venga ascoltato un parlamentare (in base all'articolo 6 della legge n. 140 del 2003) sarebbe un controsenso pensare ad una *deminutio* di tutela laddove l'oggetto diretto dell'intercettazione della conversazione sia il parlamentare, seppure per la ricerca di prove a carico di terzi.

Argomentare diversamente significherebbe aggirare la garanzia dell'inviolabilità delle comunicazioni di cui al terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione e dall'articolo 4 della legge n. 140 del 2003.

In altri termini: se si ricercano prove a carico di un frequentatore abituale di un parlamentare non è possibile intercettare l'utenza telefonica o acquisire i tabulati dell'utenza intestata al parlamentare o eseguire intercettazioni ambientali nei luoghi di proprietà o formalmente in possesso del parlamentare, in quanto egli è coperto dalla garanzia *tout court*, ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione e dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003.

Oltretutto sono stati autorizzati dall'autorità giudiziaria anche filmati di videosorveglianza all'ingresso della segreteria politica, dai quali era possibile esattamente monitorare gli spostamenti (e in ipotesi anche il parlato) della stessa parlamentare.

Inoltre, la conferma che quest'ultima fosse direttamente ascoltata dall'autorità procedente è data dal provvedimento del giudice che, su richiesta di copia delle trascrizioni delle intercettazioni posta dalla difesa dell'onorevole Sammartino, ha autorizzato il rilascio, precisando che l'ufficio copie avrebbe avuto cura di consegnare « *la copia debitamente omissata dei files audio in cui era presente la senatrice Sudano* ».

In conclusione, le garanzie di tutela del parlamentare vanno interpretate ed eseguite alla lettera in quanto la *ratio* delle norme di garanzia è quella di tutelare il libero svolgimento del mandato parlamentare ed il libero funzionamento delle Assemblee elettive: se è vero che esse sono norme derogatorie rispetto all'ordine generale, e non vanno quindi appli-

cate estensivamente, è vero però anche il contrario, cioè che non si può restringere l'area costituzionale delle garanzie parlamentari; una diversa interpretazione esporrebbe le norme di garanzia a soggettive interpretazioni dell'autorità procedente e giustificerebbe *ex post* intrusioni già avvenute nella sfera del parlamentare senza la previa autorizzazione della Camera di appartenenza.

Avendo il Tribunale di Catania acquisito tali intercettazioni in violazione della relativa prerogativa, non resta che adire la Corte costituzionale secondo quanto previsto dall'articolo 134 della Costituzione.

Sulla base delle considerazioni fin qui svolte, il relatore propone quindi l'attivazione di un conflitto di attribuzione di fronte alla Corte costituzionale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Documentazione fatta pervenire dall'onorevole Carlo Amedeo Giovanardi, senatore all'epoca dei fatti, in relazione ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti dinanzi al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena

(Seguito e conclusione dell'esame)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 16 gennaio 2024 e proseguito nelle sedute del 23 gennaio, 12 marzo, 16, 22 e 29 ottobre 2024.

Nessuno chiedendo di intervenire, si dichiara chiusa la discussione generale. Si passa quindi alle dichiarazioni di voto.

Il senatore PAROLI (*FI-BP-PPE*) preannuncia, anche a nome del Gruppo di appartenenza, il proprio voto favorevole sulla proposta avanzata dal relatore.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) fa preliminarmente presente che la questione oggetto dell'affare assegnato in titolo era stata già esaminata dalla Giunta nella scorsa legislatura, nell'ambito del *Doc. XVI*, n. 8. In tale circostanza il Gruppo del Partito Democratico espresse voto contrario rispetto alla proposta del relatore Pillon, volta all'attivazione di un conflitto di attribuzione di fronte alla Corte costituzionale, in quanto a quell'epoca non era ancora intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2023, che ha rimodulato i profili interpretativi inerenti alla prerogativa di cui al terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

Alla luce di tale sopravvenuto orientamento della Corte costituzionale emergono ragioni che potrebbero giustificare la proposizione di un conflitto, finalizzato a investire la Consulta della questione inerente all'utilizzabilità processuale nei confronti di un parlamentare di videoregistrazioni effettuate da privati. Tuttavia, tenuto conto anche del voto espresso nella scorsa legislatura dal Gruppo del Partito Democratico, il senatore

preannuncia l'astensione rispetto alla proposta del relatore, riservandosi in Assemblea una valutazione più compiuta dei profili in questione.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD-IDP*) prende la parola per precisare che nella scorsa legislatura l'autorità giudiziaria non aveva ancora deciso se utilizzare o meno la videoripresa in questione e quindi la proposta dell'allora relatore Pillon di sollevare un conflitto di attribuzione era oggettivamente prematura, non essendo noto se tale mezzo di prova sarebbe stato o meno ammesso in giudizio. Attualmente, invece, è sopravvenuta la decisione del Tribunale di Modena di utilizzare in giudizio tale mezzo di prova e quindi il quadro complessivo della vicenda è sicuramente mutato.

La senatrice ricorda altresì che la Giunta nella scorsa legislatura respinse la proposta del relatore Durnwalder di riconoscere l'insindacabilità per la sola fattispecie di oltraggio al pubblico ufficiale e di negarla invece per le altre accuse, tra le quali la rivelazione di segreto d'ufficio. A seguito di tale decisione, fu sottoposta quindi all'Assemblea la proposta del nuovo relatore Pillon, volta al riconoscimento della prerogativa per tutte le fattispecie penali oggetto dell'accusa. La delibera assunta dall'Assemblea è stata annullata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 218 del 2023.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) interviene evidenziando che la Giunta sta pervicacemente consolidando una propria « giurisprudenza interna » volta a dilatare enormemente il perimetro tracciato dall'articolo 68, terzo comma, della Costituzione. Purtroppo si è in presenza di una creazione di fatto di un'immunità non più soltanto funzionale, quindi indissolubilmente legata allo svolgimento delle funzioni del parlamentare, bensì, di fatto, sostanzialmente « personale », a vantaggio di chi sia stato eletto membro del Parlamento.

Unitamente a ciò si assiste a costruzioni logiche fuorvianti e prive di ragionevolezza volte ad assoggettare gli strumenti che offre l'ordinamento giuridico al precipuo fine di garantire comunque l'effetto impeditivo conseguente dalla delibera di insindacabilità pronunciata dalla Camera di appartenenza del parlamentare.

La Corte costituzionale già si è pronunciata sul caso di specie. I fatti esulerebbero completamente dalla prospettiva di critica e di denuncia politica e non presenterebbero alcun nesso funzionale con l'attività parlamentare svolta, trattandosi di condotte rivolte direttamente agli organi competenti o a loro componenti, al fine specifico di ottenere la modifica puntuale di singoli provvedimenti amministrativi in senso favorevole alle imprese dallo stesso indicate.

Si utilizza lo stratagemma di sollevare un conflitto di attribuzioni già visto nella scorsa legislatura e poi abbandonato per intraprendere la strada della pronuncia di insindacabilità stroncata dalla Consulta.

Anche in questo caso la soluzione scelta non appare percorribile in quanto il costrutto logico-giuridico che attiene all'equiparazione tra vide-

oregistrazioni e intercettazioni non risulta convincente. Non vi è traccia, infatti, nell'ordinamento di quanto affermato nella relazione conclusiva. Nessuna disposizione normativa prevede l'autorizzazione da parte della Camera di appartenenza per l'utilizzo nei confronti di un parlamentare di videoregistrazioni effettuate da privati. Se la normativa non prevede l'autorizzazione per l'utilizzo delle videoregistrazioni, la giurisprudenza della Cassazione addirittura la esclude, ricomprendendo tali prove, infatti, nella categoria delle prove documentali di cui all'articolo 234 del codice di procedura penale, in cui sono indicate le rappresentazioni di « *fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo* » e quindi anche le videoregistrazioni.

Per queste ragioni, anche a nome del proprio Gruppo, la senatrice fa presente che la proposta del relatore avanzata nella relazione conclusiva non può in alcun modo essere considerata accoglibile, anche in ragione del fatto che la Giunta non può essere considerata come un organo volto a offrire qualsivoglia *escamotage* al fine di addivenire sempre e comunque ad una pronuncia di insindacabilità.

Il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) sottolinea che la garanzia di cui all'articolo 68, terzo comma, della Costituzione si esplica qualsiasi sia lo strumento tecnologico utilizzato e chiunque sia la persona che sta intercettando il parlamentare, anche se non appartenente alle forze di polizia. Occorre infatti considerare l'origine e la *ratio* delle garanzie di cui all'articolo 68 della Costituzione: esse sono poste a tutela di chi è stato eletto in Parlamento dal popolo, di chi è rappresentante del popolo e, come tale, è stato dotato di una serie di garanzie che certamente sono ulteriori rispetto a quelle di un comune cittadino, ma proprio per proteggere la libertà dell'esplicazione del mandato rappresentativo. Per tal motivo è necessario il filtro di valutazione della Camera di appartenenza dell'eletto affinché si escluda un qualsiasi *fumus persecutionis* da parte degli organi dell'autorità giudiziaria. Un orientamento contrario a tale garanzia dovrebbe condurre a proporre una revisione delle norme costituzionali che, però, finché vi sono, vanno applicate nel senso sopra indicato. Per tali motivi, ravvisando nel caso di specie una violazione della prerogativa dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, il senatore dichiara il proprio voto favorevole alla relazione.

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) interviene per esprimere piena condivisione rispetto alle conclusioni del relatore e all'intervento del senatore che l'ha preceduta, e dichiara pertanto, anche a nome del Gruppo di appartenenza, il proprio voto favorevole.

Il senatore RASTRELLI (*FdI*), evidenziando l'impossibilità di giungere a un orientamento politico unitario rispetto alla violazione delle prerogative parlamentari, come nel caso in esame, si sofferma sul principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e di fronte al processo: tali principi restano fermi pur se per i parlamentari tali principi devono

essere necessariamente contemperati con la peculiarità degli eletti, affinché sia loro garantita la libertà di svolgimento del mandato, così come il legislatore costituente intese operare introducendo l'articolo 68 della Costituzione. Nel caso di specie l'apprensione di brani di conversazioni di un parlamentare operata da un privato senza autorizzazione della Camera di appartenenza integra una manifesta violazione dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, essendo inconferente il richiamo operato dall'autorità procedente all'articolo 234 del codice di procedura penale, per sostenere che le intercettazioni tra presenti non siano intercettazioni vere e proprie. Invero gli stessi lavori preparatori dell'articolo 68 della Costituzione, concernenti l'inserimento della tutela delle intercettazioni, che da « telefoniche ed ambientali » furono invece modificate nel senso onnicomprensivo di intercettazioni « in qualsiasi forma », dimostrano con tutta evidenza che la tutela apprestata al parlamentare dalla Costituzione investe qualsiasi modalità di captazione delle sue conversazioni. In conclusione, nel caso in esame, l'operato dell'autorità giudiziaria si pone con tutta evidenza *contra constitutionem*. Pertanto il senatore dichiara con convinzione, anche a nome del suo Gruppo, il voto favorevole sulla relazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire e previa verifica del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta del relatore Balboni, volta a sollevare un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti dell'autorità giudiziaria procedente.

La Giunta, a maggioranza, approva la proposta conclusiva avanzata dal relatore, senatore Balboni, e lo incarica di redigere la relazione per l'Assemblea.

La seduta termina alle ore 14,05.